



COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO
(*Provincia di Sondrio*)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE
SPONSORIZZAZIONI**

Approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 31 gennaio 2011

INDICE

- Articolo 1 –** Finalità
- Articolo 2 –** Contenuti della sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione
- Articolo 3 –** Definizioni
- Articolo 4 –** Procedura di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione e scelta dello sponsor
- Articolo 5 –** Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione
- Articolo 6 –** Contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione
- Articolo 7 –** Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni
- Articolo 8 –** Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni
- Articolo 9 –** Trattamento dei dati personali
- Articolo 10 –** Aspetti fiscali
- Articolo 11 –** Verifiche e controlli
- Articolo 12 –** Riserva organizzativa
- Articolo 13 –** Spese contrattuali
- Articolo 14 –** Entrata in vigore

Articolo 1 – Finalità

1. Il presente regolamento viene redatto in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della Legge n. 449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000, dall'art. 7 della Legge n. 166/2002.
2. Le iniziative di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione devono tendere a favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa, realizzare maggiori economie e migliorare la qualità dei servizi prestati, perseguire interessi pubblici, così escludendo forme di conflitto di interessi tra attività pubblica e privata, comportante risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti previsti.
3. L'ambito di applicazione riguarda pertanto tutti i servizi dell'Amministrazione Comunale compresa la realizzazione di opere pubbliche di minore consistenza economica.

Articolo 2 – Contenuti della sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione

1. I contratti di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione possono essere conclusi con soggetti pubblici o privati, imprese individuali, associazioni, fondazioni, cittadini e in generali chiunque eserciti attività non in conflitto con l'interesse pubblico.
2. La conclusione del contratto tende alla realizzazione o acquisizione a titolo gratuito di interventi, servizi, prestazioni, beni o l'equivalente corrispettivo inerenti programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell'Ente.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - per **“Contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione”**: un contratto a titolo oneroso mediante l'Amministrazione Comunale di Albaredo per San Marco (*Sponsee*) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, a un terzo (*Sponsor*), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo, ovvero si obbliga a fornire a titolo gratuito una determinata prestazione o fornitura, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale, il logo, il marchio, i prodotti in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
 - per **“Sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione”**: ogni contributo in beni, servizi, denaro o altri tipi di prestazioni e interventi proveniente da terzi, allo scopo di promuovere la propria attività;
 - per **“Sponsor”**: il soggetto privato (persona fisica o giuridica) che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Albaredo per San Marco;
 - per **“Spazio pubblicitario”**: lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale di Albaredo per San Marco per la pubblicità dello sponsor.

Articolo 4 – Procedura di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione e scelta dello sponsor

1. La sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione può avere origine da iniziative dell'Amministrazione Comunale o dall'iniziativa di soggetti privati.
2. Al progetto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione, qualora abbia valore superiore ad € **1.000,00** – al netto dell'IVA – deve essere assicurata idonea pubblicità nei termini di cui al comma successivo.
3. Al bando di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione, è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio, con l'inserimento nel sito internet dell'Amministrazione Comunale e in altre forme ritenute di volta in volta più idonee per favorire la massima conoscenza e partecipazione.
4. L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
 - a. L'oggetto della sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione con i conseguenti obblighi

- dello *sponsor* secondo i contenuti dello specifico capitolato o progetto di sponsorizzazione;
- b. L'esatta determinazione dell'offerta dello spazio pubblicitario;
 - c. Le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.
5. L'offerta deve, in ogni caso, essere presentata in forma scritta e indicare l'accettazione delle condizioni previste nel bando o avviso pubblico nonché quelle previste dal capitolato o progetto di sponsorizzazione e deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
- **per le persone fisiche:**
 - a. l'inesistenza di impedimenti a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della L. 24.11.1981 n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitata della capacità contrattuale;
 - b. l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
 - c. l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimenti (solo se imprese);
 - d. la non rappresentanza di organizzazioni di natura politica, sindacale o religiosa.
 - **per le persone giuridiche:**
 - a. oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.
 - b.
6. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e delle relative autorizzazioni.
7. Le offerte sono valutate dall'Amministrazione competente, nel rispetto dei criteri stabiliti nel bando od avviso pubblico.
8. Ove pervengano più offerte è approvata, con determinazione del responsabile del servizio, apposita graduatoria. La graduatoria è formata in ragione della maggiore utilità economica per l'Amministrazione comunale.
9. Nel caso in cui non pervenga alcuna offerta, l'Amministrazione Comunale può, senza alcuna formalità, **attivare direttamente** dei contatti con soggetti potenzialmente interessati al medesimo progetto di sponsorizzazione.
10. Qualora tuttavia un soggetto pubblico o privato offra spontaneamente contributi in beni, servizi, prestazioni o corrispettivi monetari equivalenti, al fine di rendere un servizio alla cittadinanza, ovvero nel caso di mancanza di offerte a seguito del bando o avviso pubblico, previa istruttoria degli effettivi benefici, per sponsorizzazioni superiori ad €, la Giunta Comunale può autorizzare la redazione del contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione.
11. Il contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione è sottoscritto dallo *sponsor* e dal Responsabile del Servizio competente.

Articolo 5 – Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione

1. Le iniziative di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione vengono prioritariamente individuate nell'ambito del Bilancio di Previsione. In alternativa, nel corso dell'anno, la Giunta Comunale può formulare indirizzi specifici ai Responsabili del Servizio per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione in base alla presente regolamentazione.
2. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione può riguardare:
 - ▶ Tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'Ente nei capitoli di spesa ordinaria;
 - ▶ La realizzazione di interventi, servizi o attività non inseriti nel programma di spesa dell'ente.

Articolo 6 – Contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione

1. La gestione della sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- l'individuazione dell'oggetto del contratto;
- valore della sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione;
- durata del contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione;
- impegni e/o obblighi dello *sponsee*;
- modalità della veicolazione pubblicitaria della ragione sociale e/o marchio dello *sponsor* da parte dello *sponsee*;
- impegni e/o obblighi dello *sponsor*;
- lavori, servizi, ecc. da eseguire a corrispettivo dell'attività dello *sponsee*;
- verifiche e controlli sulle attività dello *sponsee*;
- verifiche e controlli sulle attività dello *sponsor*;
- profili economici del rapporto contrattuale;
- recesso;
- inadempimenti e risoluzione del contratto;
- risoluzione controversie relative all'esecuzione del contratto;
- spese e disposizioni contrattuali finali.

Articolo 7 – Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni

1. Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto sono considerate risparmi di spesa.
2. I risparmi di spesa di cui al comma 1 sono destinati al finanziamento di altre iniziative istituzionali secondo le indicazioni di bilancio.

Articolo 8 – Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

1. L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione qualora:
 - ritenga che possa derivarne un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
 - ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
 - la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
 - propaganda di natura politica, sindacale e religiosa;
 - pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 - messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trasmessi esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 665 e successive modificazioni.
3. Titolare del trattamento dei dati l'Amministrazione Comunale di Albaredo per San Marco in persona del Sindaco che nomina uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti alla applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

Articolo 10 – Aspetti fiscali

1. Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione corrisponde:
 - all'importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa; la fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione, dei risultati del capitolo interessato;
 - all'importo del provento effettivamente realizzato nei casi in cui le sponsorizzazioni o gli accordi di collaborazione siano diretti a finanziare interventi, servizi o attività non inseriti nei programmi di spesa dell'Ente.
2. Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell'immagine dello *sponsor* (spazio pubblicitario) è pari all'importo specificato al comma 1.

Articolo 11 – Verifiche e controlli

1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Servizio comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo *sponsor*; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione.

Articolo 12 – Riserva organizzativa

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale secondo la disciplina del presente regolamento.

Articolo 13 – Spese contrattuali

1. Le spese per la stipulazione del contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione sono a carico dello *sponsor*.

Articolo 14 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore all'esecutività della delibera di approvazione.